

CLASSIFICAZIONE

ART. 3 § 4, ART. 8 DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI – RINVIO PREGIUDIZIALE – COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE – RICONOSCIMENTO DI SENTENZE CHE IRROGANO PENE DETENTIVE O MISURE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ – ESECUZIONE IN ALTRO STATO MEMBRO - RIFIUTO DI ESECUZIONE -ART. 47, COMMA 2, CDFUE -DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO DAVANTI A UN GIUDICE INDIPENDENTE E IMPARZIALE PRE-COSTITUTO PER LEGGE – CARENZE SISTEMICHE E GENERALIZZATE NELLO STATO DI EMISSIONE –COMPETENZA A DECIDERE DELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Quarta Sezione, Staatsanwaltschaft Aachen/M.D. n. 819/21, del 9 novembre 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3, comma 4 e art. 8, Decisione quadro 2008/909/GAI

Art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali UE

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

MinisterforJusticeand Equality, C514/21 e c-515/21, E/C/2023/235 del 23 marzo 2023;

MinisterforJusticeand Equality, C-480/21,EU/C/2022/59 ordinanza del 12luglio2022;

OpenbaarMinisterie, C-562/21PPUeC-563/21PPU,EU/C/2022/100 del 22febbraio2022;

OGePI(ProcediLubeccaediZwickau), C-508/18eC-82/19PPU,EU/C/2019/456) del

27maggio2019; *Poltorak*,C-452/16 PPU,EU/C/2016/858 del 10 novembre 2016;

AranyosieCăldăraru,C-404/15eC-659/15PPU, EU/C/2016/198 del 5aprile2016.

ABSTRACT

La CGUE ha affermato che l'articolo3,paragrafo4,el'articolo 8delladecisione quadro2008/909/GAIdelConsiglio,del27novembre2008,relativaall'applicazioneedelprincipiodelreciprocoriconoscimentoallesentenzepenalicheirrogano penedetentiveomisureprivativedellalibertàpersonale,aifinidellaloroesecuzioneenell'Unioneeuropa, comemodificatadalladecisionequadro 2009/299/GAIdelConsiglio,del26 febbraio2009, devono essere interpretati nel senso che:

a)

l'autoritàcompetentedelloStatomembrodiESECUZIONEpuòrifiutarediriconoscereedieseguirelasentenza

dicondannapenalepronunciata da un giudice di un altro Stato membro qualora essa disponga di elementi

i che indichino l'esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche e generalizzate del diritto a un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l'indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esistono

seri motivi per ritenere che tali carenze possano aver avuto un'incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta (c.d. verifica bi-fasica);

b) incombe all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna

penale della quale vengono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della nuova condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l'esecuzione.

IL CASO

M.D. è un cittadino polacco che risiede abitualmente in Germania, condannato in Polonia ad una pena detentiva sospesa dal Tribunale circondariale di Szczecin-Prawobrzeże; la sospensione condizionale inizialmente concessagli era stata successivamente revocata, con conseguente ordine di esecuzione della pena detentiva (non emergono con chiarezza le ragioni della revoca del beneficio e neppure se essa era stata conseguenza di una nuova condanna penale). Era stato, quindi, emesso un M.A.E. e sulla base di esso egli era stato arrestato in Germania.

La Procura di Colonia aveva rifiutato l'esecuzione del mandato poiché l'interessato risiedeva abitualmente in Germania da vari anni e si era opposto alla consegna alle autorità polacche ed il fascicolo era stato poi trasmesso alla Procura di Aquisgrana, competente per territorio. M.D. dichiarava di non aver ricevuto alcuna convocazione all'udienza tenutasi in Polonia, sostenendo l'infondatezza delle accuse. La Procura di Aquisgrana chiede alla Sezione per le esecuzioni penali del Tribunale regionale di Aquisgrana, giudice del rinvio, di accogliere la domanda di riconoscimento ed esecuzione della sentenza e dell'ordinanza emessa dal Tribunale circondariale di Szczecin-Prawobrzeże e di disporre, nei confronti di M.D., una pena detentiva di sei mesi, risultando a suo parere soddisfatte le condizioni richieste per l'esecuzione, i fatti all'origine della condanna essendo sanzionati dal diritto penale tedesco quale reato di sottrazione fraudolenta e falsificazione documentale.

LE QUESTIONI OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

Il Tribunale di Aquisgrana, giudice del rinvio, ha chiesto se possa rifiutarsi di dichiarare esecutiva in Germania la pena detentiva inflitta nei confronti di M.D. in Polonia, in ragione della violazione, da parte di quest'ultimo Stato membro, dell'articolo 47, secondo comma, della Carta e dell'articolo 2 TUE, poiché dagli elementi a disposizione sarebbero emerse carenze sistemiche e generalizzate del sistema giudiziario polacco, in termini di

indipendenza ed imparzialità dei giudici, alle date della sentenza e dell'ordinanza delle quali si è chiesta l'esecuzione.

In particolare, si chiede se spetti al giudice interno stabilire, in relazione alla propria fattispecie, se il sistema giudiziario di quello Stato membro sia carente e se il diritto fondamentale dell'interessato ad un processo equo sia stato violato, oppure se spetti alla Corte effettuare tale accertamento, al fine di evitare divergenze tra gli Stati membri dell'Unione; nel merito, il giudice del rinvio ha ritenuto non evidente la trasposizione della soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality* (Carenza del sistema giudiziario; C-216/18 PPU, EU/C/2018/586, relativa alla decisione quadro 2002/584), alla decisione quadro 2008/909, stante la mancanza, in quest'ultima, di un'equivalente del considerando 10 della decisione quadro 2002/584, e tenuto conto della soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubeca e di Zwickau) C-508/18 e C-82/19 PPU, EU/C/2019/456.

Ha chiesto, inoltre, cosa si debba fare nel caso in cui, alla data della decisione o delle decisioni di cui viene chiesta l'esecuzione, la situazione dello Stato di diritto nello Stato membro di emissione fosse soddisfacente, ma, a seguito di un'evoluzione sfavorevole, abbia cessato di esserlo al momento in cui il giudice dello Stato di esecuzione deve pronunciarsi sul riconoscimento e sull'esecuzione della sentenza di condanna.

Pertanto, **ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:**

1) se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a decidere sulla dichiarazione di esecutività possa, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 (...), in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della [Carta], rifiutare il riconoscimento della sentenza di un altro Stato membro o l'esecuzione della pena connessa irrogata, ai sensi dell'articolo 8 di detta decisione quadro, qualora visino o elementi che indichino che le condizioni presentate in quest'ultimo Stato membro, al momento della pronuncia della decisione da eseguire o delle successive decisioni connesse, siano incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme ai principi dello Stato di diritto sanciti dall'articolo 2 TUE;

2) se il giudice dello Stato membro possa, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, in combinato disposto con il principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE, rifiutare il riconoscimento della sentenza di un altro Stato membro o l'esecuzione della pena connessa irrogata, ai sensi dell'articolo 8 di detta decisione quadro, qualora visino o elementi che indichino che il sistema giudiziario di quest'ultimo Stato

membro, al momento della decisione sulla dichiarazione di esecutività, non è più conforme ai principi dello Statodi diritto sancito dall'articolo 2 TU;

3) in caso di risposta affermativa alla prima questione: se, prima di rifiutare il riconoscimento, occorre verificare, in una seconda fase, se tali condizioni incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo abbiano avuto nel procedimento in questione ripercussioni concrete ai danni della persona o delle persone condannate;

4) se, in caso di risposta negativa alla prima e/o alla seconda questione (nel senso che non spetta ai giudici degli Stati membri decidere, bensì alla Corte), il sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia fosse, alla data del 7 agosto 2018 e/o del 16 luglio 2019, ovvero sia, attualmente, conforme ai principi dello Statodi diritto sancito dall'articolo 2 UE.

LA DECISIONE

Le prime tre questioni sono state esaminate congiuntamente.

La Corte, premesso che entrambe le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 concretizzano, nel settore penale, **i principi fiduciari reciproci di mutuo riconoscimento** (in base ai quali ciascuno Stato membro, per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, deve considerare, tranne che in circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettano i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto), ha richiamato le sentenze del 10 novembre 2016, *Poltorak*, C-452/16 PPU, EU/C/2016/858, punto 26, nonché quella del 22 febbraio 2022, *Openbaar Ministerie* (Tribunale istituito per leggenello Stato membro di emissione), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU/C/2022/100, punto 40. In tali pronunce si rileva come, in base al considerando 5 della decisione quadro 2008/909, la cooperazione giudiziaria in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia penale si a r a f f o r z a t a qualora i cittadini dell'Unione siano stati condannati a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, o non è facilitarne il reinserimento nella società. A tal fine, l'articolo 8 della suddetta decisione quadro stabilisce che l'autorità di esecuzione è, in linea di principio, tenuta ad accogliere le domande di riconoscimento di una sentenza e di esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale pronunciate in un altro Stato membro, tranne se, ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata decisione quadro, potendo rifiutare di darviseguito solo per motivi tassativamente elencati all'articolo 9 della medesima decisione quadro.

Vi possono essere, tuttavia, sottolineate la sentenza in commento, **circostanze eccezionali idonee ad apportare ulteriori limitazioni ai principi del riconoscimento e della fiducia reciproci** (richiama, a tal proposito, la Corte la

sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosie Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU/C/2016/198, punto 82 (elagiurisprudenza ivi richiamata). Ciò vale, a certe condizioni, **in materia di M.A.E.** (decisione quadro 2002/584), **quando la persona sia esposta a reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti o quando la consegna possa esporla al rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad avere un processo equo secondo l'art. 47, comma 2, Carta, con specifico riferimento alla salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri (art. 2 TUE) e, segnatamente, del valore dello Stato di diritto:** sono state richiamate le sentenze del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality* (Carenze del sistema giudiziario) C-216/18 PPU, EU/C/2018/586, punti 48 e 59, nonché del 22 febbraio 2022, *Openbaar Ministerie* (Giudice precostituito per legge nello Stato membro emittente) C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU/C/2022/100, punti 45 e 46).

Il dubbio sollevato dal giudice del rinvio – relativo alla questione **delle soluzioni, affermata per l'ipotesi di M.A.E., possa valere anche in quello di riconoscimento di una sentenza di condanna penale, in presenza di identiche situazioni**, quando cioè venga in discussione la decisione quadro 2008/909 – è stato risolto dalla Corte di Giustizia nel senso che, **al pari della decisione quadro 2002/584, anche la decisione quadro 2008/909 consente all'autorità competente dello Stato membro di esecuzionedi rifiutare, in circostanze eccezionali, il riconoscimento o l'esecuzione di una condanna penale pronunciata nello Stato membro di emissione, qualora detta autorità disponga di elementi indicativi dell'esistenza di carenze sistemiche e generalizzate suscettibili di ledere l'indipendenza del potere giudiziario in tale Stato membro ed impedire così il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo della persona interessata**

Quanto, poi, **alle condizioni del rifiuto**, in casi di violazioni sistemiche e generalizzate del diritto ad un equo processo nello Stato membro di emissione, la sentenza in commento ha precisato che **l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve procedere a un esame bi-fasico: in una prima fase, deve determinare se sussistono elementi oggettivi, affidabili, precisiedebitamenteattualizzati che tendano ad dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro di emissione, del diritto fondamentale ad un processo equo garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche e generalizzate per quanto riguarda l'indipendenza del potere giudiziario in tale Stato membro** [richiamando, per analogia, la sentenza del 22 febbraio 2022, *Openbaar Ministerie*, C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU/C/2022/100, punto 52 (elagiurisprudenza ivi citata)]; **in una seconda fase, deve**

verificare, in maniera concreta e precisa, in quale misura le carenze constatate possano aver avuto un'incidenza sul funzionamento degli organi giurisdizionali dello Stato membro di emissione competente ai fini dei procedimenti intentati nei confronti della persona interessata, e, alla luce della situazione personale di quest'ultima, della natura del reato per il quale vi è stata condannata e del contesto fattuale (nonché, eventualmente, delle informazioni supplementari fornite da detto Stato membro), esistano motivi seri e comprovati per ritenere che un tale rischio sia effettivamente avvertito nel caso di specie [ricordando, per analogia, il punto 53 della citata sentenza del 22 febbraio 2022, *Openbaar Ministerie*, nonché la giurisprudenza ivi citata].

Né l'assenza, nella decisione quadro 2008/909, di un'equivalenza del considerando 10 della decisione quadro 2002/584 può rimettere in discussione la necessità di effettuare, caso per caso, dette verifiche e neppure si rinviene elemento in contrario nella pronuncia richiamata dal giudice del rinvio [sentenza 27 maggio 2019, *OG e PI* (Procure di Lubeca e Zwckau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU/C/2019/456]: essa, infatti, non presenta alcun rapporto diretto con la questione sollevata nella presente causa, non potendosi comunque inferire che eventuali carenze sistemiche e generalizzate per quanto riguarda l'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione siano sufficienti per dispensare lo Stato di esecuzione dal riconoscere le sentenze ed all'eseguire le condanne penali pronunciate dai giudici dello Stato membro di emissione sulla base della decisione quadro 2008/909.

Quanto, poi, alla data alla quale l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve collocarsi per svolgere la valutazione, la Corte ritiene che, nel caso di domanda ricadente sotto la decisione quadro 2008/909, **la verifica dell'esistenza di carenze sistemiche e generalizzate riguardanti l'indipendenza degli organi giurisdizionali deve essere effettuata tenendo conto della situazione esistente in tale Stato membro alla data della condanna, non rilevando, in linea di principio, le evoluzioni successive**, l'obiettivo della verifica essendo quello di valutare l'incidenza concreta delle carenze sul procedimento conclusosi con la condanna (ricordando, per analogia, *Minister for Justice and Equality* citata al punto 41).

Lo stesso vale per la situazione nello Stato membro di emissione alla data della revoca della sospensione condizionale qualora quest'ultima sia stata pronunciata a causa della violazione di una condizione oggettiva eventualmente stabilita insieme con la pena iniziale, dato che un tale revoca costituisce un'assunzione di responsabilità di esecuzione che non modifica né la natura né il *quantum* della pena (in tal senso, punto 53 della sentenza 23 marzo 2023 *Minister of Justice and Equality*, C-514/21 e C-515/21, EU/C/2023/235) e la giurisprudenza ivi citata), con l'avvertenza che, in tal caso, **incombe all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente in**

ello Statomembro di emissione fino alla data della nuova condanna la cui pronuncia ha determinato la revoca (per analogia, punti 67 e 68 della citata *Minister for Justice and Equality* del 23 marzo 2023).

Pertanto, la CGUE ha affermato che **l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 8 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere ed eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, qualora essa disponga di elementi che indicano l'esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche e generalizzate del diritto ad un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l'indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esista un serio motivo per ritenere che tali carenze possano aver avuto un'incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta. Incombe all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna penale della quale vengono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l'esecuzione.**

La quarta questione sottoposta dal giudice del rinvio pregiudiziale è stata ritenuta assorbita dalla risposta data alle prime tre, congiuntamente esaminate.